

## TRIBUNALE TORINO

14 FEBBRAIO 1996

PRESIDENTE EST.: VERCELLONE

PARTI: GIANMARCO  
STET

**Immagine • Fotografia scattata in luogo pubblico • Riproduzione fuori dal contesto • Illiceità • Scriminante dell'interesse pubblico • Non sussiste • Scriminante del fatto svoltosi in pubblico • Non sussiste**

*La riproduzione della immagine di una persona ripresa senza il suo consenso, in un luogo pubblico e riprodotta su una pubblicazione di vasta diffusione (copertina di guida telefonica) è illecita, non potendosi invocare né l'interesse pubblico (nel caso di specie il soggetto era stato ripreso mentre pescava) né di fatto svoltosi in pubblico, essendo privo di qualsiasi rilievo per l'informazione del pubblico.*

**Provvedimenti d'urgenza • Diritti della personalità • Immagine • Pubblicazione non autorizzata • Sequestro degli stampati • Titolarità degli stampati • Terzi • Inammissibilità**

*È inammissibile la richiesta di provvedimenti cautelari di sequestro degli stampati riprodotti, senza il consenso, l'immagine altrui qualora gli stessi siano nella legittima e in buona fede titolarità di soggetti terzi rispetto al preteso autore dell'illecito (nel caso di specie le guide telefoniche con l'immagine dei ricorrenti erano già state distribuite agli abbonati).*

**I**l Presidente del Tribunale che si è autoassegnato il procedimento ex art. 700 cod. proc. civ. (registro cautelare n. 6/1996) sciogliendo la riserva, provvede con la seguente ordinanza.

Ritenuto, per quanto riguarda il c.d. *fumus boni iuris*, non sussistere l'asserita lesione dell'onore e della reputazione dei ricorrenti in quanto:

a) la fotografia in questione li rappresenta in atteggiamento normale, in costume da bagno, com'è consuetudine in estate su di una barca da diporto;

b) essa non è accompagnata da alcuna didascalia che possa in qualche modo destare riprovazione da parte dei terzi;

c) irrilevante è la circostanza che la fotografia risalga a qualche anno fa perché non c'è nulla di disonorevole nel fatto che sia resa pubblica una immagine di quando si era più giovani;

d) nemmeno può essere di pregiudizio alla reputazione la conoscenza altrui del fatto che i Gianmarco avessero a disposizione una barca da diporto, da usare nel tempo libero;

e) ormai per la quasi totalità dei cittadini non è più di per sé pregiudizievole all'onore e alla reputazione il fatto di apparire come persone che abbiano dato il loro consenso, anche dietro controprestazione patrimoniale, ad un uso del proprio ritratto da parte di terzi, anche se imprenditori. In sostanza si può generalmente escludere che vi sia una reazione di rigetto da parte della comunità nei confronti di una persona per il solo fatto che possa sembrare che quella persona abbia consentito a che la pro-

pria immagine sia usata per scopi pubblicitari: si può forse fare eccezione per persone circondate di speciale prestigio riservatezza a causa della loro attività, ma non è questo il caso dei due ricorrenti, piccoli o medi imprenditori nel commercio.

Ritenuto che invece vi è stata violazione del diritto c.d. all'immagine in quanto:

- a) sicuramente è mancato il consenso dei ritrattati;
- b) non ricorre la esimente dell'essere la riproduzione dell'immagine collegata ad un fatto di interesse pubblico in quanto non è di interesse pubblico sapere che i due ricorrenti uscivano in barca dal porto di Pescara in una domenica d'estate come probabilmente fanno molti abitanti di quella città;
- c) nemmeno si può parlare di fatto svoltosi in pubblico in quanto la formula legislativa va intesa nel senso di fatto di un certo rilievo per l'informazione del pubblico e tale non è quella uscita in barca di due normali cittadini. Comunque la eccezione al divieto si spiega se ed in quanto la persona ritrattata è parte non essenziale di un paesaggio più vasto, di cose o di persone, sì che l'immagine di essa sia quasi inevitabilmente la conseguenza della fissazione del più vasto paesaggio; la fotografia in questione, invece, rappresenta in sostanza solo i due ricorrenti, in un primo ed anzi unico piano, in quanto tutt'attorno nella pagina vi sono sì altre fotografie ma che riguardano cose o persone che nulla hanno a che vedere con l'immagine di cui si tratta.

Ritenuto tuttavia non ricorrere le circostanze che consentono l'applicabilità del rimedio richiesto ex art. 700 cod. proc. civ. in quanto:

- a) dalla pubblicazione al deposito del ricorso sono passati circa tre mesi nel corso dei quali già dovrebbe essersi esaurita la curiosità dei destinatari di tutto città 95, placate le osservazioni, magari anche malevole, di amici e conoscenti; il pregiudizio alla riservatezza ormai si è verificato e nessun intervento successivo può più porvi rimedio;
- b) la persistente possibilità di osservazioni e commenti ogni qualvolta l'utente del telefono prende in esame quella pubblicazione sembra di scarso rilievo come causa produttrice di maggiore pregiudizio in futuro: ormai tutti si sono assuefatti a quell'immagine a simbolo di una Pescara sorridente e sportiva e d'altronde tra qualche mese quella pubblicazione sarà ritirata e sostituita con tutto città 96, come sempre avviene;
- c) l'eventuale danno, patrimoniale, potrà essere oggetto di risarcimento in denaro a seguito della causa di merito;
- d) la riparazione in forma specifica chiesta dal ricorrente (ritiro di tutte le copie distribuite agli utenti) trova ostacolo nella ormai acquistata proprietà delle copie da parte dei singoli utenti che ovviamente erano in buona fede quando le ricevettero e ne fanno un uso del tutto privato.

È bene rammentare che, nell'analogia disciplina in materia di beni immateriali, le leggi sulle invenzioni e sui marchi dispongono che il sequestro di beni oggetto di violazione dei diritti esclusivi e che appartengono a terzi è consentito solo se quei terzi ne facciano commercio e la legge sul diritto d'autore esclude la distribuzione ed aggiudicazione degli esemplari dell'opera illecitamente riprodotti se appartengono a terzi che li abbiano acquistati in buona fede.

Questo senza che si affronti il delicato problema dei confini tra difesa dei diritti della persona e la libertà di stampa, quando come nel caso di specie, il periodico è solo formalmente un veicolo di notizie e di opinioni;

e) una adeguata riparazione in forma specifica potrebbe essere una dichiarazione STET, pubblicata su uno o due giornali letti in Ancona, che riconosce essere quella fotografia stata presa e pubblicata senza il consenso dei signori Gianmarco; ma nella prima udienza i ricorrenti non si sono dichiarati d'accordo nel timore che tutto ciò provochi ulteriore pubblicità alla diffusione della fotografia e non può questo Giudice prendere a favore di una parte un provvedimento che questa ritenga non essere a lei favorevole.

Il ricorso va dunque respinto perché non si ravvisa l'esistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile: le spese possono essere compensate tra le parti, data la natura della controversia.

P.Q.M. — Respinge il ricorso, compensa tra le parti le spese del giudizio.